



Città di Fabriano
Provincia di Ancona
Settore Polizia Locale e Sicurezza

(proposta 80 del 10/05/2022)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 70 del 10/05/2022

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO NELL'AREA URBANA DI MEZZI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE DEVONO RIFORNIRE LE AZIENDE LOCALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

da tempo quotidianamente si constata il passaggio di mezzi trasportanti merci pericolose sulla viabilità principale della città - che costeggia scuole, quartieri densamente abitati e altri siti sensibili - con ricadute sia sulla sicurezza che sull'inquinamento atmosferico;

tale transito trova origine in alcuni provvedimenti di regolamentazione della viabilità presi da Anas in relazione alla direttrice Ancona-Perugia, in particolare l'Ordinanza n. 275 / 2020, nella quale è stato disposto l'obbligo di scorta tecnica per tutti i veicoli trasportanti merci pericolose nel tratto compreso tra gli svincoli di Fabriano Ovest e Fabriano Est (dal km 9,150 al km 17,600);

tale prescrizione è stata resa necessaria dalla non adeguatezza, a livello normativo, della sicurezza dei trafori presenti lungo questa tratta: tuttavia, nel tempo intercorso, a tale problematica non è stato ancora posto rimedio e la predetta Ordinanza n. 275 / 2020 rimarrà in vigore - salvo proroghe - fino al termine dei lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza attualmente in corso nelle gallerie "Malvaioli", "Monticelli" e "Burano", previsto per dicembre 2022; conseguentemente l'ANAS ha provveduto:


- ad installare in loco (ai due svincoli di Fabriano) segnaletica verticale indicante il divieto di proseguire verso le gallerie per questi specifici mezzi che trasportano merci pericolose;
- ad installare ulteriore segnaletica di preavviso alle uscite autostradali e lungo la principale viabilità;

nel provvedimento di ANAS - cui peraltro è stata data ampia diffusione tramite comunicati - viene indicato ai mezzi pesanti che trasportano merci pericolose e che siano sprovvisti di scorta tecnica di utilizzare itinerari alternativi (consigliata la SS77 "della Val di Chienti", Civitanova Marche-Foligno);

tale indicazione tuttavia non risulta adottata da buona parte degli addetti alla guida di detti veicoli, per cui quelli che arrivano ai due svincoli - in quanto non hanno seguito l'indicazione di utilizzare altri itinerari - proseguono attraversando il centro abitato di Fabriano;

la Prefettura è stata da tempo interessata della problematica con la richiesta di un intervento atto a risolvere il sopra esposto problema anche tramite convocazione di un tavolo di concertazione: la Prefettura ha interloquito con ANAS con note del 07.12.2021 e 25.01.2022 senza purtroppo raggiungere alcun concreto esito positivo, in quanto gli attraversamenti da parte di questi mezzi continuano a verificarsi;

ATTESO CHE:



Città di Fabriano

Provincia di Ancona
Settore Polizia Locale e Sicurezza

il transito di veicoli trasportanti merci pericolose così come elencate nella normativa "A.D.R." (accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni) comprende:

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi;

Classe 2 Gas;

Classe 3 Liquidi infiammabili;

Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano e esplosivi solidi desensibilizzati;

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea;

Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili;

Classe 5.1 Materie comburenti;

Classe 5.2 Perossidi organici;

Classe 6.1 Materie tossiche;

Classe 6.2 Materie infettanti;

Classe 7 Materiale radioattivo;

Classe 8 Materie corrosive;

Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

RITENUTO:

constatata l'impossibilità di comporre la questione in sede di concertazione ed avendo comunque il dovere di tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità dei cittadini, di dover vietare il transito dei veicoli che trasportano merci pericolose (meglio sopra specificati) nel centro abitato, fatta eccezione per quelli che devono rifornire le aziende ubicate nell'area urbana non diversamente raggiungibili; di prevedere un lasso di tempo congruo prima della concreta attuazione del provvedimento, al fine di:

- permettere alle Aziende di trasporto di prendere conoscenza dello stesso e poter pianificare l'utilizzo di itinerari alternativi;
- chiedere all'ANAS l'autorizzazione all'apposizione della prescritta segnaletica la quale, per forza di cose, dovrà essere apposta anche su strade di loro competenza.


RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 artt. 50 e 54;

ORDINA

a far data dall'01.06.2022, dagli ingressi viari siti agli svincoli di Fabriano Ovest e Fabriano Est è vietato il transito verso il centro abitato di veicoli trasportanti merci pericolose così come elencate nella normativa "A.D.R." (meglio specificati in premessa), fatta eccezione per quelli che devono rifornire le aziende ubicate nell'area urbana non altrimenti raggiungibili.

Il provvedimento di cui sopra sarà portato a conoscenza degli interessati mediante l'installazione della necessaria segnaletica stradale.

La presente ordinanza è valida fino a revoca della citata Ordinanza ANAS 275 / 2020, ovvero fino



Città di Fabriano

Provincia di Ancona
Settore Polizia Locale e Sicurezza

all'emissione di altro provvedimento che consenta comunque l'attraversamento ai veicoli trasportanti merci pericolose delle gallerie della SS 76, tratto compreso tra gli svincoli di Fabriano Ovest e Fabriano Est (dal km 9,150 al km 17,600).

Tutti gli organi di polizia competenti sono incaricati verificare il rispetto della presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori con l'applicazione delle sanzioni previste.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione;
- in via alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199, nel termine di 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa tramite PEC a:
 - Prefettura di Ancona;
 - Struttura Territoriale ANAS di Ancona;
 - Comando Polizia Stradale di Ancona;
 - Comandante Provinciale VV.FF. di Ancona
 - Commissariato P.d.S. Fabriano;
 - Compagnia Carabinieri Fabriano;
 - Comando Polizia Locale Fabriano;
 - Confindustria Ancona;
 - Confartigianato Ancona;
 - CNA Ancona
 - Confcommercio Ancona.

Il Sindaco
Dott. Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i